



## COMUNE DI VICENZA

**Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19.** Definizione condizioni minime per svolgimento dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso

### IL SINDACO

#### Viste

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
- il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- il DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;
- il DPCM 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 20-03-2020;

- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone"

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da CODIV-19";

- il Decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con cui è stata prorogata fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

**Preso atto** dell'ordinanza del 03 aprile 2020 del Presidente della Regione Veneto recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";

**Considerato**, che nell'ordinanza di cui sopra si prevede, fino al 13 aprile 2020, il divieto dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato un piano che preveda ulteriori misure di sicurezza e precisamente:

1. una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
2. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
3. sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
4. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;

**Ritenuto** necessario e urgente disporre la possibilità di effettuare attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari purché siano osservate le misure succitate;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

che, fino al 13 aprile 2020, l'effettuazione dei mercati cittadini, indicati nell'elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, avvenga rispettando rigorosamente quanto di seguito indicato:

1. le aree mercatali all'aperto devono essere perimetrare da parte di Aim-AmcpsValore Città;
2. in tutti i mercati deve essere garantita la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
3. la sorveglianza deve essere effettuata da Istituto Privato senza oneri per il Comune e oggetto di sorveglianza devono essere le verifiche delle distanze sociali, il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
4. gli operatori dei mercati e l'utenza devono usare obbligatoriamente guanti monouso e mascherine e, comunque, devono garantire la copertura di naso e bocca;

### **AVVERTE**

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 3.000,00 in conformità all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19.

### **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

### **INDIVIDUA**

ai sensi della L. 241/1990 quale responsabile del procedimento il Direttore del Servizio Suap, Edilizia Privata, Turismo e Manifestazioni. (tel. 0444-221971– mail: [assessore.attivitaproduttive@comune.vicenza.it](mailto:assessore.attivitaproduttive@comune.vicenza.it));

### **DISPONE**

Che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Vicenza nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga consegnato ai commercianti a cura del Servizio competente;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Prefettura di Vicenza
- Comando Polizia Locale;
- Comando dei Carabinieri di Vicenza;
- Albo Pretorio – SEDE
- Valore Città AMCPS
- Direttore servizio, edilizia privata, turismo e manifestazioni

- Ufficio stampa

Vicenza, 3 aprile 2020

Il Sindaco

Francesco Rucco

(firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)